



*Ministero
per i Beni e le Attività Culturali*

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio II

Circ. 54/2002
Roma, 30-4-2002

M. DIRETTORI DEGLI UFFICI
ED ISTITUTI CENTRALI
E PERIFERICI

LORO SEDI

Prot. N° 31588 Allegati
46.02.16

*Risposta al Foglio del
Dir. Sec. N°*

OGGETTO: Personale a tempo determinato. Applicazione D. Lgs. 6
settembre 2001, n. 368.

Si fa seguito alla circolare 48/2002 con la quale, in via ricognitiva, si precisavano i diritti del personale a tempo determinato in servizio presso questo Ministero.

Sulla base di specifici approfondimenti e verifiche in sede A.R.A.N. si rende noto che la recente entrata in vigore della norma indicata in oggetto ("Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES") induce a precisare alcuni aspetti della problematica.

In particolare, l'art. 6 della norma recita: "Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza di livelli di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine".

Tale principio generalizzato, incidendo anche sulla materia in esame, comporta la riconsiderazione di quanto illustrato ai punti "Permessi" e "Diritto allo studio" della citata circolare 48/2002, che si sostituiscono pertanto come segue:

PERMESSI

"Al personale a tempo determinato spettano i medesimi permessi spettanti al personale a tempo indeterminato".

DIRITTO ALLO STUDIO

"Spettano al personale a termine, sia con regime lavorativo a tempo pieno che parziale, i permessi per studio (art. 13 C.C.N.L. 16.05.2001)".

E' appena il caso di precisare che i permessi di cui ai due punti precedenti vanno concessi in proporzione alla tipologia dei singoli contratti di lavoro.



*Ministero
per le Beni e le Attività Culturali*

SEGRETARIATO GENERALE

Roma, 20

Al

Prot. N.° *Allegati*

*Risposta al Foglio del
Dir. Sec. N.°*

OGGETTO:

Con l'occasione, si ritiene utile precisare alcuni ulteriori aspetti, emersi nel corso della gestione:

- Per quanto concerne le modalità di svolgimento del servizio, si rammenta che il personale a tempo determinato che svolge funzioni di vigilanza può esercitare tale funzioni, anche nell'ambito delle turnazioni, diurne e notturne, in combinato con i dipendenti di ruolo;
- Si ribadisce che, in via ordinaria, agli "assistenti tecnici museali" non spetta la corresponsione del buono-pasto. Questa, tuttavia, spetta a quelle unità che - nell'ambito di eventuali turnazioni a cui eccezionalmente siano addetti ovvero in esecuzione di progetti - svolgano servizio per più di 7 ore e 12 minuti (purché con la prescritta pausa di almeno 30 minuti);
- In ordine ai pagamenti degli emolumenti al personale in esame, si rammenta la necessità che gli stessi - purché ovviamente le risorse siano disponibili presso il singolo Istituto - siano corrisposti entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello in cui il servizio viene prestato.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Carmelo ROCCA)